



# COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

## PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 2 - 71020 Anzano di Puglia (Fg) - C.F. 80004840718 - Tel. 0881/982037 - Fax 0881/982038

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 30/03/2017

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette** , il giorno **trenta** , del mese di **marzo** , alle ore **16,40** , nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati convocati in seduta **ordinaria** di convocazione i consiglieri Comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LAVANGA PAOLO	SINDACO	SI
ROSSI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
ROSSI ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
MARCIELLO CARMINE	CONSIGLIERE	NO
MERLUZZO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
ROSSI ROCCO	CONSIGLIERE	SI
GIANNETTA GERARDO	CONSIGLIERE	SI

Presenti N. **6**  
Assenti N. **1**

**Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Daniela FINA .**

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **LAVANGA Paolo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

#### P A R E R I

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:** Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to PALMA Pasquale

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:** Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to PALMA Pasquale

Illustra il Sindaco, il quale sottolinea con soddisfazione che l'aliquota in questione nell'anno 2017 non subirà variazioni rispetto a quella deliberata nell'anno 2016.

Ritiene tale risultato importante, considerate le difficoltà economiche che attraversano gli Enti locali in questo particolare momento storico e che hanno indotto taluni Comuni limitrofi ad un aumento dell'aliquota al 3 per mille.

Interviene il Consigliere Rocco Rossi, il quale precisa che vi sono Comuni che applicano un'aliquota anche inferiore all'1 per mille e non ritiene, pertanto, tale risultato particolarmente gratificante.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/09/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- con deliberazione consiliare n. 10 del 29/04/2016 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la quale ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e, in particolare, l'art. 1, comma 14, punti a) e b) che prevede: *"All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";*

ATTESO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 18/2015 e n. 10/2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2015 e 2016, determinando per entrambe le annualità la seguente aliquota: 1 per mille;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017), che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per tutte le fattispecie, diverse dalle abitazioni principali, soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi*

*indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

VISTO l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30 Dicembre 2016 (cd. Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016, che ha prorogato al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei 6 (sei) Consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

1. di approvare la parte narrativa del presente atto, che costituisce il presupposto in fatto ed in diritto per le decisioni che seguono;
2. di confermare per l'anno 2017 l'aliquota dell'1 per mille per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) già prevista per l'annualità 2016, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli)
3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC e, in particolare, alla parte relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI;
5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017 al Ministero dell'Economia e delle finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei 6 (sei) Consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Maria Daniela FINA

**Il Sindaco**  
F.to LAVANGA Paolo

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 251 )**

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal **20/04/2017** al **05/05/2017** (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 20/04/2017

**Il Responsabile Delle Pubblicazioni**  
F.to MASTRANGELO Rocco

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno **30/03/2017**

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

[  ] per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)

Addì 20/04/2017

**Il Segretario Comunale**  
F.TO DOTT.SSA MARIA DANIELA FINA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addì 20/04/2017

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Daniela FINA